

Ai gentili clienti
Loro sedi

Buttafuori in forza fino al 31.12.2012 con la presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco prefettizio

Premessa

Con il DM 15.06.2012 il Ministero dell'interno ha riscritto le regole concernenti la **determinazione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi** previste dal DM 06.10.2009, così come risulta modificato dai DM 31.03.2010, 17.12.2010 e 30.06.2011.

In particolare, ricordiamo che con il DM 30.06.2011 è prevista la possibilità, per i buttafuori, di **operare e continuare a operare fino allo scorso 31.12.2011 se entro il 31 ottobre 2011 questi hanno iniziato il corso di formazione che le varie Regioni ed enti organizzano e hanno presentato al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'apposito elenco da parte di un'agenzia di investigazioni o istituto di vigilanza debitamente autorizzato a svolgere questo tipo di servizio con un'estensione specifica di autorizzazione, o dal titolare del locale.**

Con il DM 15.06.2012 viene introdotta una **nuova disposizione secondo cui il personale di sicurezza può continuare ad operare fino al 31.12.2012 qualora dimostri di aver presentato richiesta di iscrizione all'elenco prefettizio da almeno 30 giorni.** Oltre alla concessione di tale proroga, vengono modificati i **requisiti fisici-mentali che devono rispettare gli addetti alla sicurezza per ottenere l'iscrizione all'elenco prefettizio.**

I requisiti

Come anticipato in premessa, il DM ha parzialmente modificato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio. Ora, il personale di sicurezza deve essere in **possesso dei seguenti requisiti:**

- **età non inferiore a 18 anni;**
- **idoneità psico-fisica** per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
- **non essere stati condannati**, anche con **sentenza non definitiva, per delitti non colposi;**
- non essere sottoposti **né essere stati sottoposti a misure di prevenzione**, ovvero **destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;**
- **non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati** di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- **diploma di scuola media inferiore;**
- superamento del **corso di formazione;**
- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 11 TULPS, **il quale prevede che possa venire negata l'iscrizione nell'elenco prefettizio solo a coloro i quali:**
 - hanno **riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale** superiore ai **tre anni** per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione;
 - a chi è sottoposto **all'ammonizione o a misura di sicurezza personale;**
 - a chi è stato **dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.**

OSSERVA

Viene modificato, nel dettaglio il requisito fisico-mentale previsto per l'iscrizione all'elenco:

REQUISITI FISICO-MENTALI

Prima del DM 15.06.2012	Dopo il DM 15.06.2012
Buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.	Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.

Nuove regole sulla sicurezza negli spettacoli musicali

Viene introdotta una **modifica all'articolo 4 in relazione agli spettacoli musicali che prevede una parziale deroga rispetto alle disposizioni del decreto sul personale di sicurezza** (DM 09.10.2009). In particolare, viene previsto che in occasione di **"spettacoli di musica popolare"**

contemporanea” le disposizioni relative all’iscrizione del personale di sicurezza nell’elenco prefettizio devono essere rispettate solo dal personale chiamato a svolgere tutte le attività previste dall’articolo 5, ovvero le seguenti:

ATTIVITA’ SVOLTE DAL PERSONALE DI SICUREZZA	
Le attività del personale di sicurezza previste dall’articolo 5 del DM 09.10.2009	Controlli preliminari: <ul style="list-style-type: none">➤ osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;➤ adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento.
	Controlli all'atto dell'accesso del pubblico: <ul style="list-style-type: none">➤ presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;➤ verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;➤ controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti.
	Controlli all'interno del locale: <ul style="list-style-type: none">➤ attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;➤ concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

I gestori delle attività determinano (assumendone la responsabilità civile, penale ed amministrativa) il **numero degli addetti da impiegare**, nonché le **modalità per assicurare il regolare svolgimento dell'attività di controllo**, avvalendosi – laddove ritenuto necessario – di **personale non iscritto all'elenco prefettizio con mansioni di supporto**.

OSSERVA

In ogni caso, dovrà essere **previsto almeno un addetto**, anche con **funzioni di coordinamento del personale di supporto**, in corrispondenza di **varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza**, come palco e retro palco, **perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo** ed ogni altro luogo in cui sono possibili **situazioni di pericolo** per la sicurezza delle persone.

Svolgimento dell'attività e presentazione dell'istanza al Prefetto

Come è noto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 contiene "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" e, in particolare, i commi dal 7 al 13 autorizzano e disciplinano **l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti**, mentre il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, ha stabilito:

- i **requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio** del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- le **modalità per la selezione e la formazione del personale**;
- gli **ambiti applicativi e il relativo impiego**.

OSSERVA

In particolare l'art. 8 comma 1 del citato decreto ministeriale 6 ottobre 2009 contiene una norma transitoria, secondo cui "*Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto*" che dal Decreto Ministero Interno 31.3.2010 è stato spostato al 31.12.2010.

Ciò detto:

- il **Decreto del Ministro Interno 17.12.2010** ha **prorogato** l'operatività dei nuovi requisiti **solo a partire dal 30.06.2011**;

→ il successivo decreto del 30.06.2011 ha prorogato ulteriormente di 6 mesi tale termine qualora entro il 31.10.2011 sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco e sia stato iniziato il corso di formazione previsto dall'articolo 3 del decreto.

Ciò detto, fino al 31.12.2012, ai sensi della nuova disposizione introdotta dal DM 15.06.2012, può svolgere le attività previste dall'articolo 5 (sopra evidenziate) il personale che dimostra di aver presentato al prefetto competente, da almeno 30 giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO